

Ordinanza PRTR (OPRTR)

del ... 2006

Avamprogetto del 3 maggio 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ L'ordinanza ha lo scopo di garantire al pubblico l'accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti, ai trasferimenti di rifiuti e ai trasferimenti di sostanze inquinanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro.

² Si applica ai complessi industriali che svolgono attività di cui all'allegato 1.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *PRTR*: Pollutant Release and Transfer Register (registro delle emissioni di sostanze inquinanti, dei trasferimenti di rifiuti e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nelle acque di scarico);
- b. *complesso industriale o complesso*: uno o più impianti situati in prossimità l'uno dell'altro e gestiti dallo stesso titolare quale unità aziendale unica;
- c. *titolare*: il proprietario di un complesso industriale o la persona che lo dirige a tutti gli effetti;
- d. *sostanza inquinante*: una sostanza o un gruppo di sostanze secondo l'allegato 2;
- e. *emissione*: l'introduzione intenzionale, involontaria o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque di scarico, di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, in particolare mediante versamento, emissione, scarico, iniezione, eliminazione o messa in discarica;
- f. *trasferimento*: lo spostamento intenzionale o involontario oltre i confini di un complesso industriale di:
 1. rifiuti destinati al riciclaggio o all'eliminazione, o

RS

¹ RS 814.01

2006-.....

- 2. sostanze inquinanti contenute in acque di scarico destinate al trattamento;
- g. *acque di scarico*: le acque alterate dall'uso industriale, artigianale, agricolo o di altro tipo;
- h. *rifiuti speciali*: i rifiuti di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti².

Sezione 2: Compiti dei titolari dei complessi industriali

Art. 3 Dovere di diligenza

Ogni titolare di un complesso industriale deve garantire che le informazioni messe a disposizione del pubblico siano complete, coerenti e credibili.

Art. 4 Obbligo di notifica

¹ Ogni titolare di un complesso industriale notifica all'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale), entro il 1° luglio, le informazioni di cui all'articolo 5 se, nell'anno civile precedente, il complesso in questione:

- a. ha emesso una sostanza inquinante nell'aria, nell'acqua o nel suolo in una quantità superiore alla relativa soglia fissata nell'allegato 2;
- b. ha trasferito più di due tonnellate di rifiuti speciali;
- c. ha trasferito più di 2 000 tonnellate di altri rifiuti; oppure
- d. ha trasferito una sostanza inquinante nelle acque di scarico in una quantità superiore alla soglia fissata per l'acqua nell'allegato 2.

² Chi, in applicazione di altri atti normativi, ha già trasmesso all'Ufficio federale informazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 può autorizzare l'Ufficio a inserirle nella banca dati. L'Ufficio federale tiene una lista delle informazioni ottenute in virtù di altri atti normativi e adatte per essere inserite nella banca dati di cui all'articolo 5 capoverso 3.

Art. 5 Contenuto della notifica

¹ La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- a. nome, indirizzo e coordinate geografiche del complesso industriale e delle attività di cui all'allegato 1;
- b. nome e indirizzo del titolare;

² RS 814.610

- c. quantità totale di ciascuna sostanza inquinante emessa nell'aria, nell'acqua e nel suolo dal complesso industriale nell'anno civile precedente e relativo numero (all. 2 prima colonna);
- d. quantità di rifiuti speciali trasferita nell'anno civile precedente. Con le lettere "R" (Recovery) o "D" (Disposal) va indicato se si tratta di rifiuti speciali destinati al riciclaggio ("R") o all'eliminazione ("D") secondo l'allegato 3. Per il trasferimento transfrontaliero di rifiuti speciali vanno inoltre indicati il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché indirizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione;
- e. quantità di altri rifiuti trasferita nell'anno civile precedente. Con le lettere "R" (Recovery) o "D" (Disposal) va indicato se si tratta di rifiuti destinati al riciclaggio ("R") o all'eliminazione ("D") secondo l'allegato 3;
- f. quantità di sostanza inquinante trasferita nelle acque di scarico nell'anno civile precedente e relativo numero (all. 2 prima colonna); e
- g. metodologie utilizzate per ricavare le informazioni di cui alle lettere c – f, precisando se sono il risultato di misurazioni, calcoli o stime.

² Per ricavare le informazioni relative all'emissione e al trasferimento deve essere scelta una metodologia che consenta di ottenere le migliori informazioni disponibili; se possibile, deve essere scelta una metodologia riconosciuta a livello internazionale.

³ Le informazioni vanno inserite direttamente nella banca dati riservata messa a disposizione dall'Ufficio federale; in via eccezionale possono essere trasmesse all'Ufficio federale in altro modo. L'Ufficio federale definisce il formato dei dati.

Art. 6 Obbligo di conservare le registrazioni

¹ I titolari di complessi industriali devono conservare per un periodo di cinque anni dalla notifica le registrazioni dei dati da cui sono tratte le informazioni notificate. Le registrazioni devono contemplare le metodologie applicate per ottenere i dati.

² Le registrazioni sono messe a disposizione delle autorità che ne fanno richiesta.

Sezione 3: Compiti delle autorità

Art. 7 Tenuta del PRTR

¹ L'Ufficio federale tiene un PRTR.

² Il PRTR contiene:

- a. le informazioni non riservate di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- b. informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse;
- c. collegamenti elettronici con banche dati ambientali nazionali già esistenti;
- d. collegamenti elettronici ai registri PRTR delle Parti del Protocollo e, ove possibile, di altri Paesi.

³ L'Ufficio federale completa il registro:

- a. su base annua, con le informazioni non riservate dell'anno civile precedente secondo il capoverso 2 lettera a;
- b. su base periodica, con informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse secondo il capoverso 2 lettera b.

Art. 8 Informazione del pubblico

¹ L'Ufficio federale mette il PRTR a disposizione del pubblico al più tardi 9 mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all'articolo 4 capoverso 1.

² L'accesso alle informazioni contenute nel PRTR è garantito, in forma elettronica e in particolare via Internet, per almeno 10 anni dalla loro pubblicazione.

³ L'Ufficio federale garantisce la possibilità di ricercare elettronicamente le informazioni contenute nel PRTR per ogni anno civile in base ai seguenti criteri:

- a. nome del complesso industriale e coordinate geografiche;
- b. attività secondo l'allegato 1;
- c. titolare;
- d. sostanza inquinante o rifiuto;
- e. comparti ambientali in cui la sostanza inquinante è emessa;
- f. metodo di riciclaggio o di eliminazione di cui all'allegato 3;
- g. nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché indirizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione, qualora si tratti di un trasferimento transfrontaliero di rifiuti speciali.

⁴ L'Ufficio federale garantisce la possibilità di ricercare i dati in base alle fonti diffuse iscritte nel registro.

Art. 9 Riservatezza

¹ Le informazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 sono pubbliche, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non si oppongano alla loro comunicazione.

² Sono considerati interessi pubblici o privati degni di protezione gli interessi contemplati nell'articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 2004³ sul principio di trasparenza dell'amministrazione.

³ Chi inoltra una documentazione all'Ufficio federale deve:

- a. specificare le informazioni da trattare con riservatezza; e
- b. motivare perché l'interesse fatto valere prevale sull'interesse alla divulgazione.

⁴ L'Ufficio federale valuta se l'interesse fatto valere è preponderante. Se il suo giudizio diverge da quello espresso dal titolare del complesso industriale nella sua

³ RS...; RU...

richiesta, l'Ufficio federale, dopo aver sentito il titolare, lo comunica a quest'ultimo mediante decisione.

⁵ Se delle informazioni vengono mantenute riservate, il registro deve indicare il tipo di informazione e il motivo della riservatezza.

Art. 10 Verifica dei dati

¹ I Cantoni hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati riservata (art. 5 cpv. 3) che concernono i complessi industriali situati sul loro territorio.

² Verificano se:

- a. i titolari hanno adempiuto al loro obbligo di notifica; e
- b. le informazioni contenute sono complete, coerenti e credibili.

³ Qualora constatino che i requisiti fissati nella presente ordinanza non sono rispettati, i Cantoni informano l'Ufficio federale entro tre mesi dalla scadenza del termine di notifica di cui all'articolo 4 capoverso 1. L'Ufficio federale ordina le misure necessarie.

Art. 11 Consulenza al pubblico

L'Ufficio federale informa periodicamente il pubblico in merito al PRTR e offre consulenza riguardo alla sua applicazione e al suo scopo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Disposizione transitoria

La notifica di cui all'articolo 5 capoverso 1 deve essere effettuata per la prima volta il 1° luglio 2008 (anno di riferimento: 2007).

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2006.

..... 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,

*Allegato 1
(art. 1 cpv. 2)*

Attività

N.

Attività

1. Settore energetico

- a. Raffinerie di oli minerali e di gas
- b. Impianti di gassificazione e liquefazione
- c. Centrali termiche e altri impianti di combustione con una potenza termica superiore a 50 megawatt (MW)
- d. Cokerie
- e. Frantoi rotatori per il carbone con una capacità superiore a 1 t all'ora
- f. Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni

2. Produzione e trasformazione dei metalli

- a. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)
- b. Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all'ora
- c. Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
 1. laminazione a caldo, con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora
 2. forgiatura con magli, con un'energia superiore a 50 chilojoule per maglio e una potenza calorifica superiore a 20 MW
 3. applicazione di strati protettivi di metallo fuso, con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all'ora
- d. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
- e. Impianti:
 1. per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici
 2. per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), con una capacità di fusione superiore a 4 t al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t al giorno per tutti gli altri metalli
- f. Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, se il volume delle vasche di trattamento è superiore a 30 m³

3. Industria mineraria

- a. Coltivazione sotterranea e operazioni connesse
- b. Coltivazione a cielo aperto, se la superficie del sito supera i 25 ettari
- c. Impianti per la produzione di:
 1. clinker (cemento) in forni rotativi, con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno
 2. calce viva in forni rotativi, con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno
 3. clinker (cemento) o calce viva in altri forni, con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno
- d. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto

-
- N. Attività
- e. Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno
 - f. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno
 - g. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o una capacità del forno superiore a 4 m³ e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m³
-

4. *Industria chimica*

- a. Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali:
 - 1. idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)
 - 2. idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche
 - 3. idrocarburi solforati
 - 4. idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati
 - 5. idrocarburi fosforosi
 - 6. idrocarburi alogenati
 - 7. composti organometallici
 - 8. materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)
 - 9. gomme sintetiche
 - 10. coloranti e pigmenti
 - 11. tensioattivi
 - b. Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali:
 - 1. gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile
 - 2. acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi
 - 3. basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio
 - 4. sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento
 - 5. metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio
 - c. Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
 - d. Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi
 - e. Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base
 - f. Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici
-

5. *Gestione dei rifiuti e delle acque di scarico*

- a. Impianti di incenerimento, pirolisi, riciclaggio, trattamento chimico o discarica di rifiuti speciali con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno
- b. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 t all'ora
- c. Impianti per lo smaltimento di altri rifiuti non speciali con una capacità superiore a 50 t al giorno

-
- N. Attività
- d. Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti) con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno o con una capacità totale superiore a 25 000 t
 - e. Impianti per il riciclaggio o l'eliminazione di carcasse e di residui di animali con una capacità totale superiore a 10 t al giorno
 - f. Impianti comunali di trattamento delle acque di scarico con una capacità superiore a 100 000 abitanti equivalenti
 - g. Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque di scarico industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato, con una capacità superiore a 10 000 m³ al giorno
-
6. *Produzione e lavorazione della carta e del legno*
- a. Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose
 - b. Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati) con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
 - c. Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche con una capacità di produzione superiore a 50 m³ al giorno
-
7. *Allevamento intensivo e acquacoltura*
- a. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini:
 - 1. con oltre 40 000 posti per il pollame
 - 2. con oltre 2 000 posti per i suini da produzione (superiori ai 30 kg)
 - 3. con oltre 750 posti per le scrofe
 - b. Acquacoltura intensiva, con oltre 1 000 t di pesce e molluschi all'anno
-
8. *Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande*
- a. Mattatoi con una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t al giorno
 - b. Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da:
 - 1. materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 t al giorno
 - 2. materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)
 - c. Impianti di trattamento e trasformazione del latte con una capacità di ricezione superiore a 200 t di latte al giorno (valore medio su base annuale)
-
9. *Altri settori industriali*
- a. Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili con una capacità di trattamento di 10 t al giorno
 - b. Impianti per la concia delle pelli con una capacità di trattamento superiore a 12 t di prodotti finiti al giorno
 - c. Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 t all'anno

-
- N. Attività
- d. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione
 - e. Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi, con una capacità sufficiente per navi di oltre 100 m di lunghezza
-

*Allegato 2
(art. 2 lett. d,
art. 4 cpv. 1 lett. a e d)*

Sostanze inquinanti

Osservazione

Il trattino (–) indica che il parametro in questione e il corrispondente comparto ambientale non comporta automaticamente l’obbligo di notifica dei dati.

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione		
			nell’aria	nell’acqua	nel suolo
			kg/anno	kg/anno	kg/anno
1	74-82-8	Metano (CH ₄)	100 000	–	–
2	630-08-0	Monossido di carbonio (CO)	500 000	–	–
3	124-38-9	Biossido di carbonio (CO ₂)	100 milioni	–	–
4		Idrofluorocarburi (HFC)	100	–	–
5	10024-97-2	Ossido di azoto (N ₂ O)	10 000	–	–
6	7664-41-7	Ammoniaca (NH ₃)	10 000	–	–
7		Composti organici volatili diversi dal metano (COVNM)	100 000	–	–
8		Ossidi di azoto (NO _x /NO ₂)	100 000	–	–
9		Perfluorocarburi (PFC)	100	–	–
10	2551-62-4	Esafluoruro di zolfo (SF ₆)	50	–	–
11		Ossidi di zolfo (SO _x /SO ₂)	150 000	–	–
12		Totale azoto	–	50 000	50 000
13		Totale fosforo	–	5 000	5 000
14		Idroclorofluorocarburi (HCFC)	1	–	–
15		Clorofluorocarburi (CFC)	1	–	–
16		Halon	1	–	–
17	7440-38-2	Arsenico e composti (espressi come As)	20	5	5
18	7440-43-9	Cadmio e composti (espressi come Cd)	10	5	5
19	7440-47-3	Cromo e composti (espressi come Cr)	100	50	50

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione		
			nell'aria	nell'acqua	nel suolo
			kg/anno	kg/anno	kg/anno
20	7440-50-8	Rame e composti (espressi come Cu)	100	50	50
21	7439-97-6	Mercurio e composti (espressi come Hg)	10	1	1
22	7440-02-0	Nichel e composti (espressi come Ni)	50	20	20
23	7439-92-1	Piombo e composti (espressi come Pb)	200	20	20
24	7440-66-6	Zinco e composti (espressi come Zn)	200	100	100
25	15972-60-8	Alacloro	–	1	1
26	309-00-2	Aldrin	1	1	1
27	1912-24-9	Atrazina	–	1	1
28	57-74-9	Clordano	1	1	1
29	143-50-0	Clordecone	1	1	1
30	470-90-6	Clorfenvinfos	–	1	1
31	85535-84-8	Cloroalcani, C ₁₀ -C ₁₃	–	1	1
32	2921-88-2	Clorpirifos	–	1	1
33	50-29-3	DDT	1	1	1
34	107-06-2	1,2- dicloroetano (EDC)	1 000	10	10
35	75-09-2	Diclorometano (DCM)	1 000	10	10
36	60-57-1	Dieldrin	1	1	1
37	330-54-1	Diuron	–	1	1
38	115-29-7	Endosulfan	–	1	1
39	72-20-8	Endrin	1	1	1
40		Composti organici alogenati (espressi come AOX)	–	1 000	1 000
41	76-44-8	Eptacloro	1	1	1
42	118-74-1	Esaclorobenzene (HCB)	10	1	1
43	87-68-3	Esaclorobutadiene (HCBd)	–	1	1
44	608-73-1	1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH)	10	1	1
45	58-89-9	Lindano	1	1	1
46	2385-85-5	Mirex	1	1	1
47		PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ)	0.001	0.001	0.001
48	608-93-5	Pentaclorobenzene	1	1	1
49	87-86-5	Pentaclorofenolo (PCP)	10	1	1

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione		
			nell'aria	nell'acqua	nel suolo
			kg/anno	kg/anno	kg/anno
50	1336-36-3	Bifenili policlorurati (PCB)	0.1	0.1	0.1
51	122-34-9	Simazina	–	1	1
52	127-18-4	Tetracloroetilene (PER)	2 000	–	–
53	56-23-5	Tetraclorometano (TCM)	100	–	–
54	12002-48-1	Triclorobenzene (TCB)	10	–	–
55	71-55-6	1,1,1-tricloroetano	100	–	–
56	79-34-5	1,1,2,2-tetracloroetano	50	–	–
57	79-01-6	Tricloroetilene	2 000	–	–
58	67-66-3	Triclorometano	500	–	–
59	8001-35-2	Toxafene	1	1	1
60	75-01-4	Cloruro di vinile	1 000	10	10
61	120-12-7	Antracene	50	1	1
62	71-43-2	Benzene	1 000	200	200
				(espresso come BTEX)*	(espresso come BTEX)*
63		Difenileteri bromati (PBDE)	–	1	1
64		Etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse	–	1	1
65	100-41-4	Etilbenzene	–	200	200
				(espresso come BTEX)*	(espresso come BTEX)*
66	75-21-8	Ossido di etilene	1 000	10	10
67	34123-59-6	Isoproturon	–	1	1
68	91-20-3	Naftalene	100	10	10
69		Composti organostannici (espressi come Sn totale)	–	50	50
70	117-81-7	Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)	10	1	1
71	108-95-2	Fenoli (espressi come C totale)	–	20	20
72		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA/PAH)**	50	5	5

N.	Numero CAS	Sostanza inquinante	Soglia di emissione		
			nell'aria	nell'acqua	nel suolo
			kg/anno	kg/anno	kg/anno
73	108-88-3	Toluene	–	200 (espresso come BTEX)*	200 (espresso come BTEX)*
74		Tributilstagno e composti	–	1	1
75		Trifenilstagno e composti	–	1	1
76		Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)	–	50 000	–
77	1582-09-8	Trifluralina	–	1	1
78	1330-20-7	Xileni	–	200 (espressi come BTEX)*	200 (espressi come BTEX)*
79		Cloruri (espressi come Cl totale)	–	2 milioni	2 milioni
80		Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)	10 000	–	–
81	1332-21-4	Amianto	1	1	1
82		Cianuri (espressi come CN totale)	–	50	50
83		Fluoruri (espressi come F totale)	–	2 000	2 000
84		Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)	5 000	–	–
85	74-90-8	Acido cianidrico (HCN)	200	–	–
86		Particolato (PM10)	50 000	–	–

* Occorre notificare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xilene).

** Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA/PAH), vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l'indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5)

* Occorre notificare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xilene).

Metodi di smaltimento e di riciclaggio

1. Metodi di eliminazione (“D”)

- Deposito sul o nel suolo (ad es. in discarica)
- Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei metodi elencati nella presente parte
- Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei metodi elencati nella presente parte (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione)
- Incenerimento a terra
- Deposito definitivo (ad es. deposito di contenitori in una miniera)
- Raggruppamento preliminare prima di impiegare uno dei metodi elencati in questa parte
- Ricondizionamento preliminare prima di impiegare uno dei metodi elencati in questa parte
- Deposito preliminare prima di impiegare a uno dei metodi indicati in questa parte

2. Metodi di riciclaggio (“R”)

- Utilizzazione come combustibile (tranne nel caso della combustione diretta) o come altro mezzo per produrre energia
- Recupero/rigenerazione di solventi
- Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi
- Riciclaggio/recupero di metalli e di composti metallici
- Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- Rigenerazione di acidi o di basi
- Recupero di componenti che servono a captare gli inquinanti
- Recupero di componenti di catalizzatori
- Raffinazione di oli esausti o altre possibilità di reimpiego di oli esausti
- Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- Utilizzazione di residui ottenuti con uno dei metodi indicati in questa parte
- Scambio di rifiuti per sottoporli a uno dei metodi indicati in questa parte
- Raccolta di sostanze per sottoporle a uno dei metodi indicati in questa parte